



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA:

APPALTO CON AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE POST INCIDENTE MEDIANTE PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE

ENTE APPALTANTE :

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
VIA FIORENTINO N. 89
92020 – PALMA DI MONTECHIARO – (AG)
Tel. 0922 799111 – Fax 0922 969538
Indirizzo Internet: www.comune.palmadimontechiaro.ag.it

SETTORE DI RIFERIMENTO: SETTORE V – POLIZIA MUNICIPALE

Via Fiorentino n. 89
92020 – PALMA DI MONTECHIARO – (AG)
Tel. 0922 799366 – Fax 0922 969538
e-mail: polizia.municipale@comune.palmadimontechiaro.ag.it
PEC: protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it

C.I.G.: 59930884AB

LOCALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO:

sito web istituzione www.comune.palmadimontechiaro.ag.it, nella sezione “Bandi di Gara”,
dal quale il documento è direttamente e gratuitamente scaricabile.

Link:

<http://www.comune.palmadimontechiaro.ag.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/118>

INDICE

Articolo 1	Oggetto dell'appalto
Articolo 2	Descrizione delle prestazioni
Articolo 3	Durata della concessione
Articolo 4	Importo stimato presunto dell'appalto
Articolo 5	Condizioni e modalità di esecuzione dell'appalto
Articolo 6	Formazione del personale
Articolo 7	Modalità operative del personale
Articolo 8	Caratteristiche per il centro operativo e dei veicoli in dotazione
Articolo 9	Condizioni economiche del contratto e surroga nel diritto al risarcimento del danno del Comune di Palma di Montechiaro
Articolo 10	Rapporti contrattuali
Articolo 11	Sospensione del servizio
Articolo 12	Accesso alla documentazione relativa all'intervento
Articolo 13	Obblighi di riservatezza
Articolo 14	Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto
Articolo 15	Cauzione provvisoria e definitiva
Articolo 16	Responsabilità
Articolo 17	Assicurazione
Articolo 18	Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Articolo 19	Penali
Articolo 20	Subappalto
Articolo 21	Divieto di cessione del contratto e di cessione del credito
Articolo 22	Cause di risoluzione del contratto.
Articolo 23	Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare
Articolo 24	Spese contrattuali
Articolo 25	Sanzione nel caso di dichiarazioni mancanti, incomplete o irregolari.
Articolo 26	Foro competente
Articolo 27	Rinvio a norme di diritto vigenti
Articolo 28	Tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 29	Trattamento dei dati
Articolo 30	Visione e acquisizione dei documenti di gara

Art.1 - Oggetto dell'appalto

Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale in esclusiva, sulle strade ricadenti nel territorio del Comune di Palma di Montechiaro, volto a garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze, interessate da incidenti, nonché al seguito del verificarsi della perdita di carico da parte dei veicoli. Tali interventi dovranno essere eseguiti anche quando i siti sono interessati da incidenti di grave entità che determinano la dispersione sul sedime stradale e sulle sue pertinenze di merci pericolose trasportate.

Gli interventi dovranno essere eseguiti anche in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, senza possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;

Il servizio verrà affidato ai sensi dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, per la parte in cui detta norma stabilisce che il servizio oggetto di concessione consisterà unicamente nel diritto riconosciuto alla concessionaria *"di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio"*. Si tratta di contratto escluso dall'ambito di applicazione del d.lgs. 163/2006 ed al quale si applicano, senza deroghe, soltanto i principi del Trattato (parità di trattamento, proporzionalità, non discriminazione, adeguata pubblicità etc.) Conseguentemente, non sono ammessi rinvii al predetto d.lgs. 163/2006 ove non espressamente operati.

Il disciplinare di gara, il capitolato speciale, l'allegato "A" e il contratto che si andrà a stipulare costituiscono lex specialis di gara.

L'operatore si assumerà i rischi economici della gestione del servizio e dovrà realizzarsi senza costi per l'Amministrazione comunale né per il cittadino.

Art. 2 - Descrizione delle prestazioni**a) Servizio principale:**

Il Comune di Palma di Montechiaro procede all'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità, di reintegra delle matrici ambientali, della sede stradale e delle sue pertinenze di competenza dell'Ente procedente e compromesse dal verificarsi di incidenti stradali o comunque da altri eventi che incidono sulla sicurezza stradale, che verranno segnalati dagli organi e uffici comunali e dalle Forze di Polizia.

Tale servizio comprende il ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale e dovrà essere garantito a prescindere dalla gravità dell'incidente stradale e quindi anche quando si è in presenza di incidenti rilevanti che comportano gravi sversamenti o dispersioni di merci, materie pericolose, infettanti o tossiche.

Gli interventi dovranno essere eseguiti anche::

- in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, senza possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;
- nel caso di incidenti che comportino la perdita del carico dei veicoli trasportanti coinvolti;

b) Servizi aggiuntivi:

Come servizi aggiuntivi, rispetto a quello principale indicato al precedente comma del presente articolo, il Comune di Palma di Montechiaro richiede i seguenti servizi:

1. ripristino delle infrastrutture della sede stradale e sue pertinenze; l'aggiudicatario garantirà, sotto la direzione del preposto ufficio comunale (ufficio manutenzione strade dell'U.T.C.), le attività ed i materiali necessari per il ripristino dello status quo ante della sede stradale e delle sue pertinenze danneggiate da incidenti stradali (es. barriere metalliche ed in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, impianti semaforici, pali per l'illuminazione, parcometri, ecc.);
2. rimozione di veicoli in stato di abbandono; l'aggiudicatario garantirà l'esecuzione dei servizi di rimozione, trasporto, conferimento provvisorio a un centro di raccolta e successiva demolizione, radiazione e cancellazione dal pubblico registro automobilistico dei veicoli a motore o non, rinvenuti dalla polizia municipale e dalle altre forze di polizia competenti per territorio, su aree pubbliche e proprie pertinenze e nelle aree private di uso pubblico, quando siano in evidente

stato di abbandono. Il servizio dovrà essere svolto, su richiesta della polizia municipale ovvero delle altre forze di polizia territoriali e comunque secondo quanto disposto dal D.M. 460/1999 ed eventuali sue successive modifiche ed integrazioni;

3. 50 ore lavorative per ogni anno di vigenza della concessione; dette ore sono da destinare al ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale e delle sue pertinenze; l'aggiudicatario garantirà con propri dipendenti un totale di almeno 50 ore annue di prestazioni lavorative che saranno utilizzate dall'Amministrazione concedente a tutela delle condizioni di sicurezza della sede stradale e delle sue pertinenze, quali: reintegro, installazione di segnaletica stradale, divelta, usurata, distrutta, ecc.... . Si precisa che la previsione delle predette 50 ore lavorative annue costituisce il limite minimo di offerta per concorrere all'aggiudicazione della concessione del servizio, mentre ogni concorrente potrà offrire ore lavorative in più rispetto al limite minimo di 50 ore annue ed in questo caso cumulerà i punti di cui all'art. 7 del disciplinare di gara.
4. I predetti servizi aggiuntivi costituiscono parte inscindibile ed essenziale rispetto al servizio principale di cui al precedente comma a), stante che la loro specifica funzione rimane quella di garantire il ripristino della sicurezza stradale.
5. Altri servizi aggiuntivi, attinenti alla sicurezza stradale, offerti in sede di gara, come previsto dall'art. 7 del disciplinare di gara (punto 5 dello schema dei criteri di valutazione dell'offerta).

Art. 3 - Durata della concessione

La durata della concessione oggetto del presente capitolato è di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data del verbale di consegna. Il concessionario dovrà essere in grado di iniziare il servizio entro 20 (venti) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

Inoltre, il Comune di Palma di Montechiaro si riserva di applicare la fattispecie prevista dall'art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 in ordine alla ripetizione della concessione di servizi analoghi per un periodo di ulteriori tre anni.

Art. 4 - Importo stimato presunto dell'appalto

L'importo presunto stimato per l'appalto in oggetto è pari a € 27.000,00 (euroventisettemila/00) (euro 6.750,00 per ciascun anno della durata della convenzione) oltre I.V.A. In relazione alla tipologia del servizio da appaltare l'Amministrazione comunale non ipotizza la sussistenza di rischi da interferenze, per cui i relativi oneri sono pari a zero.

Si precisa che il predetto importo è stato stimato sulla base del numero degli incidenti verificatisi negli ultimi due anni sul territorio comunale come segue: media annua numero incidenti 25; media annua incidenti con sversamenti di liquidi/solidi sulla carreggiata 15; importo medio per intervento € 450,00; durata dell'appalto 4 anni; $[15 \text{ (incidenti)} \times € 450,00 \times 4 \text{ (anni)}] = € 27.000,00$

L'appalto non comporterà per il Comune alcun onere finanziario dato che il corrispettivo spettante all'impresa affidataria sarà rappresentato dagli emolumenti che saranno a questa liquidati dalle compagnie assicurative a titolo di surroga, come meglio specificato al successivo art. 9.

Art. 5- Condizioni e modalità di esecuzione dell'appalto

Le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente capitolato speciale, nel disciplinare di gara e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

In particolare, l'Appaltatore dovrà:

1. allestire una Centrale Operativa, o sistema equivalente da descrivere opportunamente, con operatore dedicato al centralino che gestisca le chiamate telefoniche e lo smistamento verso l'unità operativa più prossima ai luoghi di intervento. Tale Centrale Operativa, o sistema equivalente da descrivere, deve garantire l'operatività 24h/24h, 365 gg/anno onde assicurare tempestivi tempi di risposta alle chiamate d'intervento.
2. L'intervento deve essere garantito in un tempo massimo di 45' dalla chiamata. L'Unità operativa costituita dovrà essere composta da almeno n. 2 operatori e da n.1 automezzo idoneamente attrezzato per l'espletamento delle attività richieste.
3. Predisporre per ciascun intervento apposite comunicazioni da inviare al Comune mediante una e-mail certificata attestante l'esecuzione dei lavori di ripristino;

4. Il concessionario si impegna a comunicare annualmente e ad ogni richiesta del Comune gli importi liquidati dalle Compagnie Assicurative, accorpati per tipologia di intervento.

Art. 6 – Formazione del personale

L'Appaltatore dovrà offrire prestazioni efficienti e qualitativamente per garantire l'esatta esecuzione dei lavori.

Se il personale sarà ritenuto non adeguato, qualunque sia il ruolo e il servizio d'impiego, Il Comune procederà alla richiesta di sostituzione.

Durante il periodo contrattuale, l'Appaltatore sarà obbligato a curare e gestire, a proprie spese, la formazione permanente del personale.

Art. 7 – Modalità operative del personale

Gli operatori impiegati dall'Appaltatore dovranno svolgere gli interventi di cui all'art. 2) del presente Capitolato, su richiesta degli organi e uffici comunali oppure delle Forze di Polizia, mediante:

- "pulitura" della piattaforma stradale con l'ausilio di idonee apparecchiature, anche in presenza di incidenti rilevanti che comportano gravi sversamenti e/o dispersione di qualsiasi merce trasportata, consistente nell'aspirazione di liquidi inquinanti, recupero e asportazione dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi;
- "lavaggio" della pavimentazione con tensioattivi ecologici e/o disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi;
- "aspirazione" dell'emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale;
- "smaltimento" dei materiali recuperati;
- ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale;
- ripristino delle infrastrutture della sede stradale e sue pertinenze;
- rimozione di veicoli in stato di abbandono;
- Interventi destinati al ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale e delle sue pertinenze, per un totale di ore lavorative annue che saranno quantificate dall'offerta risultante in sede di aggiudicazione di gara;
- Altri servizi aggiuntivi offerti, oltre a quelli già previsti di cui all'art. 7 del disciplinare di gara (n. 5 della tabella) in sede di gara.

La ditta concessionaria dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 "Norme in materia di tutela ambientale", delle norme previste dal Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 "Decreto correttivo ed integrativo del Codice dell'Ambiente", del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia di tutela ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, nonché il rispetto delle disposizioni del D.M. 52 del 18 febbraio 2011 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

Art. 8 – Caratteristiche per il centro operativo e dei veicoli in dotazione

Il centro operativo sarà dotato dai seguenti uomini e mezzi:

- Almeno due persone.
- Dotazione minima di segnaletica;
- Disponibilità di almeno un mezzo, equipaggiato per le specifiche esigenze operative del servizio;

Secondo quanto previsto dall'art. 37 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92), dal relativo regolamento (D.P.R. n. 495/92) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario D.P.I., che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008, "Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro" e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9 - Condizioni economiche del contratto e surroga nel diritto al risarcimento del danno del Comune di Palma di Montechiaro

Ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 163/06, l'emolumento economico spettante al Concessionario per tutti gli interventi eseguiti nei modi e tempi di cui al presente Capitolato, sarà corrisposto esclusivamente mediante la surroga nel diritto al risarcimento del danno vantato dal Comune di Palma di Montechiaro nei confronti delle Compagnie di Assicurazione, garanti dei soggetti danneggiati. Sarà, pertanto, onere dell'Appaltatore agire avverso le Compagnie assicurative al fine di ottenere la liquidazione dei danni cagionati all'Amministrazione comunale da parte dei loro assicurati. Ne segue che l'Appaltatore non potrà pretendere interessi, né eccepire alcunché nei confronti del Comune per il mancato o eventuale ritardo del pagamento imputabile alla Compagnia assicurativa.

A tal riguardo, Il Comune di Palma di Montechiaro, in qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale interessata dal sinistro, con espresso atto di surroga, autorizzerà l'Appaltatore a:

- intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro (ex art. 2054 C.C.) nei limiti del recupero degli oneri sostenuti in relazione all'esecuzione degli interventi di cui al presente capitolato;
- denunciare il sinistro alle Compagnie di Assicurazione interessate;
- trattarne la liquidazione, sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo quindi, nei limiti sopra indicati, l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area dell'incidente;

In caso di intervento su incidente privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, o in caso in cui l'utente civilmente responsabile dell'evento dannoso intervenga in proprio o tramite terzi, nulla sarà addebitato all'Amministrazione Comunale o al cittadino.

Gli interventi dovranno essere eseguiti anche in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, senza possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;

il Comune, limitatamente agli eventi di cui all'art. 2, lett. a), per i quali sono intervenuti sulla sede stradale organi ed uffici comunali, si impegna a fornire gratuitamente, nel rispetto dei termini di legge, i dati necessari:

- per la ricostruzione del fatto sinistroso e delle sue modalità esecutive a fini amministrativi;
- per avere contezza della copertura assicurativa dei veicoli e dei dati di individuazione di questi ultimi.

Per gli eventi in cui sono intervenuti le forze di polizia diverse dagli organi comunali, il concessionario è legittimato a presentare richiesta dei dati stessi ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice della Strada, via fax o e-mail, direttamente a dette forze di polizia intervenute, in relazione allo specifico impegno assunto dall'Ente medesimo con la sottoscrizione del presente contratto.

Si ribadisce che trattandosi di concessione l'operatore si assume concretamente i rischi economici della gestione del servizio.

Art. 10 - Rapporti contrattuali

L'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo, relativo recapito telefonico e indirizzo PEC sarà comunicato al Comune di Palma di Montechiaro per iscritto all'atto della firma del contratto.

In particolare, tale Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore dovrà:

- vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali;
- operare quale interfaccia unica verso il Comune per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale;
- detenere poteri di delega all'interno dell'azienda tali da risolvere le potenziali criticità per tutta la durata del contratto;

Art. 11 - Sospensione del servizio

L'Appaltatore non può sospendere il servizio fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con Il Comune di Palma di Montechiaro.

L'eventuale sospensione del servizio e delle attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso Il Comune di Palma di Montechiaro procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali ed extracontrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione comunale e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 12 – Accesso alla documentazione relativa all'intervento

Nell'ottica di fornire al Comune di Palma di Montechiaro la massima trasparenza dei servizi e delle attività svolte, l'Appaltatore deve assicurare all'Amministrazione comunale la possibilità della consultazione di tutta la documentazione relativa agli interventi espletati anche mediante strumenti elettronici.

Art. 13 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze del Comune di Palma di Montechiaro di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune di Palma di Montechiaro.

Le parti si impegnano, altresì, a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

L'Amministrazione Comunale, fermo restando quanto previsto all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo.

Art.15 - Cauzione provvisoria e definitiva

A. Cauzione Provvisoria:

1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara per la sottoscrizione del contratto, la Ditta concorrente é obbligata a presentare una cauzione provvisoria (mediante polizza assicurativa, fideiussione bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'art. 75 comma 3 del D.Lgs. ri. 163/2006 o versamento presso la Tesoreria o equivalente) dell'importo di € 540,00 pari al 2% dell'importo di € 27.000,00, indicato quale valore contrattuale ai soli fini del calcolo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva. Detta somma sarà svincolata automaticamente dopo la sottoscrizione del contratto.

2. Se presentata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'art. 75 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 la cauzione provvisoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e

contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta dell'Ente aggiudicatore, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

3. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse affidatario.

4. Si precisa che, ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, l'importo della garanzia è di € 270,00, pari all'1%, dell'importo di € 27.000,00, per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalla legge.

5. La presente cauzione garantisce, secondo quanto previsto dal comma 2-bis, art. 38, del D.Lgs. 163/2006, anche la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, previste dall'art. 4 del disciplinare di gara.

B. Cauzione Definitiva:

1. La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto avente ad oggetto l'affidamento del Servizio de quo e comunque prima dell'avvio del servizio nel caso in cui sia stato chiesto l'avvio del servizio nelle more della stipula, una cauzione definitiva di € 2.700,00 pari al 10% dell'importo di € 27.000,00, indicato quale valore contrattuale ai soli fini del calcolo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva nel presente articolo, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal disciplinare di gara, dal presente capitolato e dalla convenzione che sarà stipulata successivamente all'aggiudicazione. Il deposito cauzionale dovrà rispettare quanto segue e dovrà essere prestato in uno dei seguenti modi:

- in contanti, previo versamento presso la Tesoreria dell'Ente o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria dell'Ente;
- mediante fideiussione bancaria di pari importo;
- mediante polizza assicurativa di pari importo;
- mediante garanzia fideiussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Se prestato nella forma di cui alla precedente lettera a) dovrà essere prodotta in originale la ricevuta del versamento; se prestato nelle forme di cui alle precedenti lettere b), c) e d) dovranno ivi essere inserite le seguenti condizioni particolari, con le quali l'istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

3. L'Amministrazione procedente, ai soli fini della corretta costituzione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva, tenuto conto della mole degli incidenti verificati mediamente sulle strade comunali rilevati quasi tutti dalla Polizia Municipale, del valore economico medio di tali interventi, individua quale valore contrattuale l'importo di € 6.750,00 annuo, oltre IVA nella misura di legge, e pertanto l'importo complessivo di € 27.000,00 relativo ai 4 anni di svolgimento del servizio, che costituirà la base per il calcolo delle garanzie provvisoria e definitiva. Alla luce di questa stima pertanto la cauzione definitiva dovrà essere pari ad € 2.700,00 (duemilasettecento/00) derivante dal seguente calcolo: $6.750,00 \times 4 \times 10\%$.

Art. 16 - Responsabilità

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto di concessione.

È, altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali e/o immateriali, diretti e/o indiretti, cagionati a persone o cose e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti, collaboratori o consulenti.

E' fatto obbligo all'appaltatore di mantenere Il Comune di Palma di Montechiaro sollevato e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art. 17 - Assicurazione

Prima della stipulazione del contratto è obbligo dell'Appaltatore stipulare, con primario gruppo assicurativo l'accensione di una polizza di assicurazione che copra la Stazione Appaltante sia per danni di esecuzione del servizio sia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi e per danneggiamento o dalla distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere in relazione ad un servizio eseguito male. La polizza in oggetto dovrà prevedere:

1. L'aggiudicatario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori, sia a causa dei mezzi utilizzati.

L'aggiudicatario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente fin da ora di sollevare l'Ente proprietario della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; all'uopo dovrà disporre di idonea polizza assicurativa prima della stipula del contratto e dovrà impegnarsi a mantenerla in vita per tutta la durata del contratto, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni materiali o lesioni a persone derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente e comunque di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione Comunale, a terzi e a cose.

2. L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o dell'appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Amministrazione comunale prima della stipula del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente l'avvio del servizio. In caso di mancata consegna entro il termine indicato l'Amministrazione comunale potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione con la conseguenza dell'incameramento della cauzione provvisoria.

3. In caso di R.T.I. la responsabilità si intende in solido tra mandataria e mandante/i.

Art. 18 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione Comunale, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, ovvero in caso di gravi e/o ripetute violazioni dei suddetti obblighi, Il Comune di Palma di Montechiaro ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 19 - Penali

Il Comune di Palma di Montechiaro procederà all'applicazione di penali a carico dell'Appaltatore nei seguenti casi:

1) mancata risposta alle chiamate d'intervento, salvo causa di forza maggiore da dimostrarsi con onere a carico dell'Impresa affidataria:

- penale di 100 euro;
- dopo 3 infrazioni per ritardi non giustificati, sarà considerata grave inadempienza ai sensi dell'art 136 D.Lgs. 163/2006.

2) ritardo sul tempo d'intervento indicato in sede di offerta, salvo causa di forza maggiore da dimostrarsi con onere a carico dell'Impresa affidataria:

- penale di 100 euro;
- dopo 3 infrazioni per ritardi non giustificati, sarà considerata grave inadempienza ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 163/2006.

3) mancato o incompleto espletamento degli interventi di competenza descritti nel presente capitolato sulla sede stradale interessata dalla chiamata, salvo causa di forza maggiore da dimostrarsi con onere a carico dell'Impresa affidataria:

- per ogni infrazione: penale di 100 euro;
- la mancata o incompleta pulizia della sede stradale interessata dal sinistro reiterata per tre volte, anche non consecutiva, sarà considerata grave inadempienza ai sensi dell'art 136 D.Lgs. 163/2006.

4) mancata comunicazione degli interventi effettuati, nonché dei relativi dati.

- Per ogni infrazione: penale di 50 euro;
- oltre le 3 infrazioni, sarà considerata grave inadempienza ai sensi dell'art 136 D.Lgs. 163/2006.

5) mancato utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale:

- per ogni infrazione: penale di 50 euro;
- oltre 3 infrazioni, si considererà grave inadempienza ai sensi dell'art 136 D.Lgs. 163/2006.

Le eventuali disfunzioni e/o inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'Appaltatore per iscritto. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune di Palma di Montechiaro ovvero non vi sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali il Concessionario dovrà effettuare il pagamento di quanto dovuto, entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dall'avvenuta valutazione delle controdeduzioni. Il mancato pagamento della penale entro il termine previsto sarà considerato grave inadempienza come previsto dall'art. 136 D.Lgs. 163/2006.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 20 – Subappalto

Il subappalto è vietato per il servizio principale di cui all'art. 2, lett. a), mentre è consentito per i servizi aggiuntivi di cui all'art. 2, lett. b) del presente capitolato speciale.

In particolare per i servizi aggiuntivi, l'impresa aggiudicataria, in via preferenziale, dovrà gestire il servizio direttamente con la propria struttura di impresa. Tuttavia, è consentito in via subordinata, che possa optare di gestire i servizi aggiuntivi con strutture operative periferiche di terzi, legate allo stesso concessionario da vincoli contrattuali, purché dette strutture periferiche siano deputate ai sensi della vigente normativa alla realizzazione degli *interventi di ripristino post incidente*. Anche in tale ultimo caso, però, il concessionario rimane sempre obbligato in proprio nei confronti dell'Amministrazione concedente circa la regolare gestione del servizio.

Art. 21 – Divieto di cessione del contratto

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto. Esso non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione. E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica;

Art. 22 - Cause di risoluzione del contratto.

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, per i casi di inadempienza delle obbligazioni contrattuali costituiscono motivo per la risoluzione della concessione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- Per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- In caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi assunti con la presente;
- Apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario;
- Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;

Nelle ipotesi sopracitate è comunque facoltà dell'Amministrazione comunale, dichiarare a suo insindacabile e motivato giudizio, risolto il contratto mediante comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Qualora il Comune intenda avvalersi, della clausola risolutiva, lo stesso potrà rivalersi sulla ditta concessionaria a titolo di risarcimento dei danni subiti, con l'incameramento della cauzione, salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza dell'avvenuta risoluzione della concessione.

Art. 23 – Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento, *ope legis*, del contratto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Comune ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra impresa, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, e tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell'appaltatore, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 24 - Spese contrattuali

Le spese contrattuali inerenti e conseguenti la gara, tassa di registro, bollo, diritti notarili, ed ogni altra spesa connessa alla gara stessa, tutte incluse e nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa concessionaria

Art. 25 - SANZIONE NEL CASO DI DICHIARAZIONI MANCANTI, INCOMPLETE O IRREGOLARI.

In caso di mancanza e/o incompletezza e/o irregolarità delle dichiarazioni e dei requisiti previsti dall'art. 5, n° 2), punto IV, del presente bando di gara (requisiti e dichiarazioni e requisiti che corrispondono a quelli previsti dall'art. 38, commi 1 e 2, d.lgs. 163/2006), il concorrente che vi ha dato causa dovrà pagare in favore della stazione appaltante la sanzione pecuniaria di € 54,00 pari all'uno per mille del valore stimato di gara; la misura di tale sanzione, (così determinata ex art. 38, comma 2 bis, d.lgs. 163/2006 ed ex art. 16, l. 689/81), rappresenta il doppio del minimo edittale.

La sanzione, che sarà applicata con lo stesso verbale di seduta di gara, dovrà essere versata sul c.c.p. n° 12336921 intestato alla tesoreria del Comune di Palma di Montechiaro, con la causale "sanzione pecuniaria per mancata e/o incompleta e/o irregolare dichiarazione di requisiti essenziali per partecipare alla gara con procedura aperta Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale".

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione al trasgressore del verbale di seduta di gara contenente l'applicazione della sanzione. In caso di mancato pagamento nel predetto termine di 10 giorni, la sanzione sarà escussa dalla stazione appaltante rivalendosi sulla cauzione provvisoria che viene richiesta dall'art. 15 comma 4) del presente capitolato speciale quale requisito per partecipare alla gara.

Art. 26 - Foro competente

Per qualsiasi controversia connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto d'appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento. Si esclude il ricorso alla competenza arbitrale.

Art. 27 – Rinvio a norme di diritto vigenti

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato speciale, si rinvia alla Leggi e Regolamenti in vigore.

Art. 28 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Concessione è inoltre sottoposta a disciplina per il tracciamento dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Pertanto l'impresa aggiudicataria dovrà:

- a) impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti dalla citata legge 136/2010
- b) impegnarsi a dare immediata comunicazione al Comune di Palma di Montechiaro ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Agrigento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 29 - Trattamento dei dati

In ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 (Legge sulla Privacy) i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della presente gara e saranno oggetto di trattamento su supporto cartaceo e/o informatico, la cui titolarità spetta al Comune di Palma di Montechiaro nel rispetto delle modalità e forme previste dal predetto Decreto Legislativo e verranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti inerenti la procedura medesima. Il conferimento dei dati si configura come onere per il concorrente che, se intende partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richiesta dall'Amministrazione. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all'interessato dalla legge medesima.

Art. 30 – Visione e acquisizione dei documenti di gara

Sul sito web istituzionale www.comune.palmadimontechiaro.ag.it del Comune di Palma di Montechiaro, nella sezione "Bandi" sono consultabili e scaricabili i documenti di gara: disciplinare di gara, capitolato speciale, domanda di partecipazione Allegato A con tutte le dichiarazioni da rendere.

L'Amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a trasmettere informazioni all'indirizzo del concorrente, sul quale, pertanto, ricadrà l'onere di tenersi informato, mediante accessi al sito web istituzionale, sullo sviluppo del procedimento di gara e sulle comunicazioni depositate sullo stesso sito istituzionale dall'Amministrazione aggiudicatrice e, per essa, dal Comando della Polizia Municipale, anche ai fini della decorrenza dei termini per eventuali impugnative.